



COMUNE DI ARCOLA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 15/12/2023

INDICE

Art.1	Ambitodiapplicazione	3
Art.2	Principigenerali.....	3
Art.3	Aliquote,tariffe,prezzi	3
Art.4	Soggettogestore	4
Art.5	Dirittodiinterpello	4
Art.6	Procedimentoemodalitàdieserciziodell'interpello.....	4
Art.7	Adempimentidelsoggettogestore	5
Art.8	Effettidell'interpello	6
Art.9	Variazionedelparereespresso	6
Art.10	Casieccezionali	7
Art.11	Compensazionetracreditiedebititributari	7
Art.12	Procedimento	7
Art.13	Modalità di riscossione delle entrate	8
Art.14	Terminidinotificaattiedirichietaedeffettuazionerimborsi.....	8
Art.15	Sanzioni e Interessi....	9
Art. 16	Limiti minimi per pagamenti e rimborsi.....	10
Art. 17	Dilazione del pagamento delle somme dovute.....	10
Art.18	Riscossionecoattiva	12
Art.19	Disposizionifinali	12

Art.1–AMBITODIAPPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività inerente le entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Arcola.
2. Le norme del presente regolamento hanno valenza di norme quadro nonché complementari, integrative ed abrogative, ove in contrasto, con i Regolamenti Comunali disciplinanti le singole Entrate.

Art.2–PRINCIPI GENERALI

1. Le norme del presente Regolamento garantiscono il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi delle altre entrate extratributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, trasparenza, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, come previsto dalla Legge 212/27.7.2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art.3–ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
3. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Art.4–SOGGETTO GESTORE

1. A tutte le attività di gestione delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie provvede il Comune direttamente o tramite una Società costituita ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446.
2. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento o da ogni altra disposizione rilevante.
3. Il soggetto gestore, ove non identificato nel Comune direttamente, svolge le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.
4. Il Comune o il soggetto gestore, ove non identificato nel Comune direttamente, individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile di ciascun tributo ed entrata.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 1, ove individuato, cura, con riferimento alle entrate in sua gestione, l'incasso e la rendicontazione al Comune, sulla base di previsioni indicate in specifici contratti di servizio i quali fissano, nei termini di legge ed ove necessario, i tempi dei riversamenti delle entrate nella tesoreria comunale, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti ed ogni altra modalità o termine delle attività affidate, che non sia stabilita dalla legge, dal regolamento o da altra norma rilevante.

Art.5–DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il Comune di Arcola riconosce ad ogni cittadino il diritto di interpello di cui all'art. 11 della Legge 2000 n. 212.
2. Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del diritto e dell'aparidignità fra soggetto attivo di imposta ed il contribuente.
3. Mediante tale istituto il contribuente, in vista di un adempimento tributario comunale e prima di porlo in essere, può richiedere al Comune di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente impositore, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione ed applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo l'avviso del Comune stesso e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
4. Ai fini del presente regolamento, per soggetto gestore di cui all'art. 4, si intende:
 - il Comune per le entrate tributarie ed extratributarie gestite in forma diretta;
 - la Società costituita ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446 per le entrate tributarie ed extratributarie a essa affidate.

Art.6–PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

1. Ogni contribuente può rivolgere al soggetto gestore, di cui all'articolo 5, comma 4, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di

disposizioni tributarie emanate dal Comune con riferimento a casi concreti e personali.

2. L'istanza di interpello può essere presentata dai coobbligati al pagamento del tributo e anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. (a titolo esemplificativo eredi, amministratori di condominio, curatore fallimentare, procuratori speciali del contribuente).

3. I portatori di interessi collettivi, le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 8.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente, redatta in carta libera, presentata al soggetto gestore, di cui all'articolo 5, comma 4, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento o tramite pec.

6. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) I dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) La dettagliata e precisa esposizione del caso concreto da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede al Comune di rispondere;
- c) La documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
- e) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

5. L'istanza deve contenere inoltre l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare.

6. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio preposto.

Art.7–ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE IN MATERIA DI INTERPELLO

1. La risposta scritta e motivata, formulata dal funzionario responsabile del soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 4, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati nell'istanza o a mezzo pec entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte del soggetto gestore, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art. 6.

2. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il soggetto

gestore di cui all'articolo 5, comma 4 può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione presentata. In tal caso il termine di cui al comma 1) inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto gestore, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

3. Fino a che non sia stata assunta la decisione il richiedente può sempre presentare memorie e documenti aggiuntivi presso il competente Ufficio.

Art. 8 – EFFETTI DELL'INTERPELLO

1. La risposta del soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 4, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Tale efficacia si estende anche per il futuro se la situazione è la medesima oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del soggetto gestore medesimo.

2. Qualora la risposta del soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 4 su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente art. 7, comma 1, si intende che il soggetto gestore concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Se la risposta del soggetto gestore, ancorché formulata in termini, viene notificata all'istante oltre il termine di cui all'art. 7, comma 1), e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative né applicati interessi di mora nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del soggetto gestore o all'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

5. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità alle risposte fornite dal soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 4, ovvero alla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono viziati di nullità rilevabili in ogni momento a istanza di parte.

6. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetti di corrispondenza ai veri elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevanti al fine della pronuncia.

Art. 9 – VARIAZIONE DEL PARERE ESPRESSO

1. Il soggetto gestore può modificare il proprio orientamento rispetto alle risoluzioni già comunicate al contribuente.

2. In tale caso non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere

al recupero della maggiore imposta, per le violazioni eventualmente commesse dal contribuente, fino all'avvenuta comunicazione del mutamento con le forme di cui all'art. 7.

Art.10–CASIECCEZIONALI

Se lo stesso quesito è ripetutamente proposto da un elevato numero di contribuenti ovvero molteplici questioni in fatto od in diritto richiedono identica soluzione, il soggetto gestore può rispondere collettivamente, a mezzo di circolare o di istruzione di servizio, da portare a conoscenza dei contribuenti con i mezzi più adeguati e anche con l'ausilio dell'Associazione di categoria e degli Ordini professionali.

Art. 11 – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del successivo articolo.

Art.12-PROCEDIMENTODICOMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini del versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta, eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero non può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione è ammessa anche tra diversi tributi comunali.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

5. Le dichiarazioni di compensazione previste dal presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.

6. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme

di denarocerte, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

La compensazione credito/debitoria del presente articolo è esclusa in caso di:

- importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
- liquidazione contributi sociali.

Art.13–MODALITÀDIRISCOSSIONEDELLEENTRATE

1. I pagamenti delle entrate dovute al Comune a qualsiasi titolo devono essere effettuati alle prescritte scadenze.

2. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

3. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune o il soggetto gestore delle entrate comunali può predisporre eventuali sistemi di pagamento aggiuntivi.

4. Il procedimento di riscossione indicato nei precedenti commi non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

Art.14–TERMINIDINOTIFICAATTIEDIRICHIESTA ED EFFETTUAZIONE RIMBORSI

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente nei termini e modi di cui al comma 161, articolo unico, della Legge 296/2006 e successive modifiche.

2. Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro i termini di cui al comma 163, articolo unico, della legge 296/2006 e successive modifiche.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente ed effettuato dal Comune, entro i termini di cui al comma 164, articolo unico, della legge

296/2006 e successive modifiche.

Art.15 – SANZIONIEINTERESSI

1. Sulle somme dovute al Comune sono calcolati interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Sulle somme dovute al contribuente afferenti le entrate tributarie sono dovuti i medesimi interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento. Con riferimento alle entrate extra tributarie sulle somme dovute al contribuente gli interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento, sono dovuti solamente nel caso in cui il versamento eccedente sia dovuto ad errore ascrivibile al Comune.
3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia e, di norma, quantificate nei regolamenti di ciascuna entrata tributaria.
4. Le sanzioni relative alle entrate extra tributarie, ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sono comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente, salvo specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di ciascuna entrata extra tributaria. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE	SANZIONE		
	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati

5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art.16–LIMITI MINIMI PER PAGAMENTI E RIMBORSI

1. Non sono dovuti versamenti, da parte dei contribuenti, e non sono effettuati rimborsi, da parte del Comune, per importi fino alla concorrenza di € 12,00 fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Con riferimento a COSAP, canone unico patrimoniale (CUP) e canone mercatale, non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi, per importi inferiori a €4,00.
3. Con riferimento all'Imposta di Soggiorno non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a €2,50.
4. Con riferimento al Tributo giornaliero TARI non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a €4,00.

Art.17–DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI AVVISI DI PAGAMENTO E ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria ed extratributaria risultanti da avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale. Lo stato temporaneo di difficoltà deve essere provato secondo le seguenti modalità:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 1000,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
da € 1000,01	valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa. Sarà concessa la rateizzazione in caso di ISEE inferiore ad € 30.000,00	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa come di seguito determinata: <u>Ditte individuali e Società di persone:</u> a) dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore ovvero del bilancio di esercizio; <u>Società di capitale:</u> b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso

3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

4. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo secondo le condizioni indicate al punto 3, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

9. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio competente. Il contribuente dovrà esibire al

Servizio competente nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

Art.18–RISCOSSIONECOATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal Comune o dal soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 4 con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso l'accertamento esecutivo.
2. Il Comune o il soggetto gestore può, a proprio carico, affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al D.Lgs. 112/99 sulla base della convenzione accessoria di cui all'art.3 dello stesso decreto.
3. A decorrere dalla fase dell'accertamento esecutivo, l'aggio dovuto al soggetto gestore delle entrate comunali sarà a carico del debitore:
 - a) nella misura pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
 - b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 600 euro.

Art.19–DISPOSIZIONEFINALE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2024.